

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa

R.G. 1678/2022

	~~ ()
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in came	era di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:	0, (7/7)
Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Federico Bressan	Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consiglière
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nella causa civile promossa con atto di citazione	
O _A da	
$Parte_l$ (C.F. \nearrow $C.F1$)), rappresentato e difeso in giudizio
dall'avv. Rizzardo Del Giudice, con domicilio p	presso lo studio dell'avv.
come da procura allegata all'atto di citazione d	i primo grado;
	appellante
contro)
DA Controparte_I (C.F. P.IVA_I	, rappresentato e difeso in giudizio
	, 11
dall'avv. prof. e dall'avv.	, con domicilio eletto presso lo
studio del primo, come da procura allegata alla	comparsa di costituzione in appello;
	appellata
contr	0
DA <i>CP</i> _2 (C.F. <i>C.F.</i> _2), rappresentato e difeso in giudizio
dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura	
allegata alla comparsa di costituzione in appello;	

appellato



Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 982 emessa il 18/5/22 dal Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma e/o ad integrazione della Sentenza impugnata, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:

- in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda proposta da Parte_2 avente ad oggetto la pretesa declaratoria di

"impossibilità di dichiarare l'invalidità della delibera impugnata", per non avere l'appellato medesimo proposto conforme appello incidentale;

- sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza e/o comunque rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale proposto dall'appellata

Controparte 3

In ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata da entrambi i convenutiappellati, poiché infondate in fatto e in diritto;

- nel merito, in via principale: proposta con atto di citazione, confermata nel corso del giudizio, nonché ed espressamente nell'atto di citazione in appello, querela di falso ex artt. 100, 163 e 221 c.p.c. del verbale di assemblea ordinaria dei soci della *CP_3*

[...] .2020 in punto di espressione del voto ri ferita alla distribuzione degli utili, accertare e dichiarare l'ammissibilità della querela di falso pro posta da Parte 1

e, per l'effetto, accertare e dichiarare ex art. 221 c.p.c. – e comunque confermare così come già statuito nel merito in primo grado – la falsità del verbale 22.06.2020.

Contestualmente, accertare e dichiarare altresì la legittimazione passiva di *Parte_2* [...] etto alle domande tutte formulate;

- in ogni caso: con la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, per anticipa-zioni, spese imponibili e compenso professionale, commisurato ai parametri ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza;



- in via istruttoria: ribadendo che la causa ha natura documentale, per mero scrupolo si insiste affinché: (A) ove dovesse sussistere incertezza in merito alle contesta-zioni attoree, venga disposta CTU e/o verifica tecnico-informatica intesa ad accerta-re la riferibilità ai soci della Controparte_3 della registrazione allegata quale doc. 6) di parte attrice, la riconducibilità della stessa all'Assemblea dei Soci della Società predetta tenutasi in data 22 giugno 2020 e la conformità della relativa tra-scrizione (nostro doc. 7); (B) in denegata ipotesi di ammissione delle prove per testimoni dedotti dalle controparti, si chiede - a valere quale deduzione di prova contraria indiretta l'ammissione del seguente capitolo: "vero che Lei ha interrotto il collegamento nel "gruppo" WhatsApp denominato e creato da Controparte_3 data 22 giugno 2020 alle 12.30 del giorno stesso". Teste: , residente $Testimone_l$ a Belluno.

Per parte appellata Controparte_3

Voglia l'Ill. Giudice di Appello adito,

1) respingere l'appello principale in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto;

sempre in ragione di quanto sopra ed in particolare, ma senza limitazione, in considerazione dell'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, in riforma della sentenza di primo grado:

2) accertare e dichiarare l'intervenuta sostituzione della delibera 22 giugno 2020 della [...]

Controparte 3 nazione nel giudizio di primo grado ai sensi degli artt.

2377, co. 8, 2379, co. 4 e 2479-ter, co. 4, cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità dell'impugnazione di tale delibera e cessata la materia del contendere;

in via subordinata, nel caso in cui non si ritenesse di accogliere la domanda di cui al punto 2), 3) accertare la validità della delibera impugnata o comunque respingere l'impugnazione proposta dalla Controparte e, per l'effetto, annullare la sentenza appellata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della medesima delibera;

4) per l'effetto, dichiarare il signor *Parte_l* tenuto a e quindi condannarlo a restituire quanto ricevuto dalla Società in attuazione della sentenza di primo a titolo di



spese di lite, pari a Euro 2.500 in compensi, Euro 1.063 in esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e c.p.a.;

in ogni caso,

5) con vittoria di spese e onorari.

Per parte appellata ^{Con}

Parte 2

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:

- stante l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata, dichiarare ex art. 2479 ter c.c. e 2377 c.c. comma 8 l'impossibilità di dichiarare l'invalidità della delibera impugnata e per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'improcedibilità della domanda e/o l'inammissibilità dell'appello;

-dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire in capo alla Controparte e comunque respingere integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto

In ogni caso

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 21/10/2020, Parte_1 socio al 33% della [...]

CP_3 iudizio detta società e il 1

egale rappresentante, P_{t} 2

-Sezione specializzata in materia di Impresa, per

sentire accertare la falsità del verbale di assemblea dei soci del 22/6/2020, nella parte in cui dava atto della distribuzione degli utili, mai deliberata, nonché per sentire dichiarare la nullità della delibera per assoluta incertezza sulle modalità e sui contenuti delle espressioni di voto.

Si costituiva controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande.

Con distinto atto, si costituiva Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande e, in

via preliminare, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva.

Nonostante la regolarità della notifica, il Pubblico Ministero non formulava le sue conclusioni.

Con sentenza n. 982 del 18/5/2022, il Tribunale di Venezia-Sezione Specializzata in materia di Impresa, dichiarata inammissibile la querela di falso, accertava la nullità della



delibera del 22/6/2020 nella parte in cui approvava la distribuzione degli utili e la parziale
destinazione a riserva legale. Poneva a carico di Parte_l le spese processuali
sostenute da Parte_2 mentre condannava Controparte_3 alla rifusione delle
spese processuali a favore di Parte_1
Avverso la sentenza, Parte_l pestivo appello, mentre []
CP_3 Parte_2 ente costituiti con distinti atti, resistevano al
gravame. Controparte_3 a sua volta, proponeva appello incidentale.
All'udienza del 4/4/24, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti precisavano le
conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini di rito per
il deposito di comparse conclusionali e di replica

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia-Sezione Specializzata in Materia di
Impresa ha così statuito:
- circa la posizione di Parte_2 CdA di Controparte_3
ritenuto che questi non fosse legittimato passivo in relazione alla querela di falso,
dovendosi ritenere giusto contraddittore solo la Controparte_3
- circa la querela di falso, ha affermato l'inammissibilità della stessa, posto che il verbale
assembleare, di per se costituiva una scrittura privata e non aveva alcuna capacità di
far fede privilegiata della veridicità di quanto dichiarato, potendo questo essere
smentito mediante i normali mezzi di prova;
- circa la validità della delibera, ha riscontrato che il testo trascritto delle dichiarazioni
rese nella seduta assembleare, tenuta in teleconferenza, dava evidenza che la
discussione e il voto sul tema all'ordine del giorno "approvazione del bilancio e

circa la partecipazione dei soci, ha affermato che il verbale dava correttamente atto della presenza di tutti, posto che Parte_3 %, era partecipata
 dagli stessi tre fratelli CP_3 , per cui era da loro rappresentata, dovendosi ritenere una mera imprecisione il computo dei voti, attribuiti a ciascun socio nella misura di

distribuzione degli utili" erano avvenuti limitatamente all'approvazione del bilancio e

non sulla distribuzione degli utili;

1/3 per ciascun socio anziché al 33%, senza alcuna alterazione del quorum di legge.



Sulla base di tali argomentazioni, il tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso e la nullità della delibera 22/06/2020 nella parte in cui conteneva l'approvazione della distribuzione degli utili e la parziale destinazione riserva legale, rigettando per il resto le domande dell'attore.

Parte_1 ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata inammissibilità della querela di falso ed alla relativa legittimazione passiva di Parte_2

Con l'appello incidentale, Controparte_3 lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera 22/6/2020 sia in quanto sostituita da delibera di identico contenuto del 15/6/2022 e sia in quanto l'approvazione del bilancio era stato

Premesso che la Controparte_3 è partecipata al 33% dei fratelli Pt 2 , Per 1 ed

Parte_l % da Parte_B li stessi fratelli,

con la delibera datata 22/6/2020, l'assemblea dei soci di *Controparte_3* così disponeva: "...L'Assemblea, con il voto favorevole dei soci Pt 2 e Parte 4

rappresentanti 2/3 del capitale sociale, e il voto contrario di Parte_l , titolare di

1/3 del capitale sociale, astenuto il socio Parte_3

trattato unitariamente con la distribuzione degli utili.

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 e le relative relazioni;
- di approvare la proposta di destinazione degli utili di esercizio formulata dal Presidente e di destinare quindi l'utile di esercizio pari ad Euro 103.809,00 come di seguito:
- quanto ad Euro 5.190,00 a riserva legale;
- quanto ad Euro 98.619,00 a dividendo tra i soci..." (v. doc.1 citaz. primo grado).

Con l'impugnativa, Parte_l oltre a chiedere la nullità della delibera, ha proposto

querela di falso sostenendo che i soci non avevano effettivamente discusso ed espresso il loro voto in relazione alla "distribuzione degli utili", pure data per approvata.

E il Tribunale ha ritenuto inammissibile la querela dal momento che il verbale assembleare, non rogato da notaio, non aveva alcuna idoneità di fare fede privilegiata della veridicità dei fatti riportati e dal momento che il suo contenuto poteva essere



smentito mediante i normali mezzi di prova; ha ritenuto, invece, fondata la domanda di nullità della stessa delibera per essere mancata una regolare espressione di voto dei partecipanti.

Con l'appello principale, Parte_l chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione alla sola querela di falso, con riferimento ai seguenti aspetti:

nella parte in cui, pur accertando la fondatezza della falsità della verbalizzazione sulla distribuzione degli utili, ha dichiarato inammissibile la querela, trattandosi di falsità ideologica, mentre, secondo l'appellante, tale valutazione non era pertinente nel caso di specie, in cui il verbale non era destinato a fare fede solo tra i soggetti che lo avevano sottoscritto, bensì, era una delibera di approvazione del bilancio da pubblicare nel Registro delle Imprese, destinata ad essere portata alla conoscenza di terzi, con conseguente necessità di rimuoverne gli effetti *erga omnes*.

Il motivo non ha alcun pregio.

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata, quale è un verbale di assemblea societaria non rogato dal notaio, è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (cfr. tra le altre, Cass. 12707/2019; 24841/20).

Né può dirsi, come sostenuto dall'appellante, che l'ammissibilità della querela di falso avente ad oggetto il contenuto della delibera assembleare discende dalla conoscenza che soggetti terzi posso acquisire con la pubblicazione del verbale nel Registro delle Imprese, trattandosi di un adempimento pubblicitario che opera su un piano del tutto diverso dalla attribuzione di una fede privilegiata al documento; infatti, la pubblicazione nel Registro delle Imprese, quale adempimento successivo alla formazione dell'atto, non incide sul contenuto dell'atto o sulla sua efficacia probatoria, a differenza dello strumento ex art. 221 cpc che ha lo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta) la sua idoneità probatoria. Ne consegue che laddove una tale finalità non debba essere perseguita né si debba



tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile. Del resto, nel caso di specie, Parte l non ha alcun interesse a rimuovere gli effetti della delibera 22/6/20 attraverso la querela di falso posto che la dichiarazione di nullità della delibera contenuta nella sentenza ne ha determinato l'inefficacia; sostiene l'erroneità sulla legittimazione passiva di Parte 2 Parte 1 della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva in capo a sti avesse dimostrato che intendeva Parte 2 avvalersi del documento oggetto della querela di falso sostenendone la validità e nonostante fosse legittimato passivo in relazione alla domanda di nullità della delibera impugnata, quale autore materiale della stessa. Il motivo non ha fondamento alcuno. È pur vero che legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento, tuttavia, non può certo riconoscersi la legittimazione passiva ad un soggetto per il solo fatto di averlo convenuto nel giudizio in cui si discute della veridicità di un documento, dovendosi pur sempre verificare chi sia il titolare della posizione giuridica soggettiva derivante dal documento di cui si vorrebbe rimuovere l'efficacia probatoria. E, al riguardo, manca in capo a la legittimazione passiva, ancorché Parte 2 questi possa essere l'autore del preteso falso o abbia comunque concorso nella pretesa falsità, data l'assenza di domande nei suoi confronti. Nemmeno è possibile riconoscere in capo a e passiva Parte_2 in relazione alla domanda di nullità della delibera per essere a lui riconducibile il vizio che ha condotto all'invalidità. Infatti, il legittimo contraddittore è la società, cui è riferibile la delibera assembleare. Sostiene che il fratello sarebbe legittimato passivo in Parte 1 Pt 2funzione di una eventuale domanda di risarcimento del danno da esperire una volta accertato il vizio. In realtà, una tale ipotetica domanda non è stata svolta in questa sede e, comunque, la legittimazione a contraddire in un giudizio deve essere valutata in

concreto, non certo in funzione di tutte le possibili domande che potranno essere

svolte:



- sulla regolamentazione delle spese di lite. Secondo l'appellante, la legittimazione passiva di Parte_2 comportare la condanna del medesimo alla

rifusione delle spese di lite a favore di Parte_J In realtà, la piena soccombenza nei suoi confronti, non consente alcuna diversa soluzione.

Con l'appello incidentale, Controparte_3 ella sentenza per due

diverse ragioni che vengono di seguito esposte e contestualmente esaminate:

- sulla intervenuta sostituzione della delibera ex art. 2377, comma 8, ce. Secondo [...]

CP_3 considerato che la società ha approvato una nuova delibera di distribuzione degli utili espressamente qualificata come sostitutiva di quella impugnata e del tutto coincidente nel contenuto, la sentenza dovrebbe essere riformata con conseguente rigetto della domanda di Parte_1

Il motivo non merita accoglimento.

Infatti, la delibera sostitutiva è intervenuta ben dopo la pronuncia impugnata, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 2377, comma 8, cc - secondo cui l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata e sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto – non può operare. In particolare, la delibera impugnata è del 22/6/2020, la sentenza che dichiara la nullità della predetta delibera è del 18/5/2022 e la delibera sostitutiva è del 15/6/2022.

Tale successione temporale rende evidente che l'annullamento della delibera era già avvenuto quando è intervenuta la delibera sostitutiva, con conseguente infondatezza del motivo di appello;

- sulla validità della delibera di distribuzione degli utili. In via subordinata, [...]

cp 3 sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui hai escluso che non era stata regolarmente votata la delibera di distribuzione degli utili e, ciò, senza considerare che l'approvazione del bilancio era inserito nello stesso punto all'ordine del giorno in cui era menzionata la distribuzione degli utili.

Il motivo non è fondato.

L'art. 2433 cc sancisce che "la delibera di distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio...", rendendo chiara la distinzione tra la delibera di approvazione del bilancio da quella di distribuzione degli utili, dato che la



prima rappresenta il presupposto dell'altra.

Ciò comporta che le due delibere distinte richiedevano una espressione di voto riferita a ciascuna di esse, circostanza che è mancata nel caso di specie, come messo in evidenza dalla sentenza impugnata.

Tanto basta per rigettare il motivo in esame.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 982 emessa il 18/5/22 dal Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali di questo grado di giudizio vanno compensate tra

Controparte_3 e
Parte_1 mentre vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, nei confronti di
Pt_2

[...] liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.

pam

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1. rigetta l'appello principale;
- 2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- 3. conferma la sentenza n. 982 emessa il 18/5/22 dal Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
- 4. compensa le spese tra Parte_1 Controparte_3 condanna Pt_1

7... alla rifusione a favore di Parte_2 delle spese processuali del presente

giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 *quater* DPR 115/02 a carico di *Parte 1 Controparte 3*

Venezia, 25/07/2024